

ESENTE REGISTRAZIONE - ESENTE BOLLE D'ORIGINE
In caso di diffusione si applica l'art. 52 D.L. n. 118/03



13883/15

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

PRIMA SEZIONE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MARIA GABRIELLA LUCCIOLI - Presidente - Ud. 13/04/2015
Dott. MARIA CRISTINA GIANCOLA - Consigliere - PU
Dott. PIETRO CAMPANILE - Consigliere -
Dott. CARLO DE CHIARA - Consigliere -
Dott. MARIA ACIERNO - Rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 27920-2013 proposto da:

domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la

CANCELLERIA CIVILE DELLA CORTE DI CASSAZIONE,

rappresentata e difesa dall'avvocato

giusta procura in calce al ricorso;

- ricorrente -

contro

elettivamente domiciliato in ROMA, Via

Oggetto

ric. sent. cal

R.G.N. 27920/2013

Cron. 13883

Rep. C. I.

In caso di diffusione del
presente provvedimento
omettere le generalità e
gli altri dati identificativi,
a norma dell'art. 52
d.lgs. 196/03 in quanto:
☒ disposto d'ufficio
☐ a richiesta di parte
☐ imposto dalla legge

2015

651

rappresentato e difeso dall'avvocato
giusta procura a margine del
controricorso;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 326/2013 della CORTE
D'APPELLO DI LECCE - SEZIONE DISTACCATA DI TARANTO,
depositata il 08/07/2013;

udita la relazione della causa svolta nella
pubblica udienza del 13/04/2015 dal Consigliere
Dott. MARIA ACIERNO;

udito, per la ricorrente, l'Avvocato

che si riporta e chiede l'accoglimento del
ricorso;

udito, per il controricorrente, l'Avvocato

che si riporta e chiede il rigetto del
ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. FRANCESCA CERONI che ha concluso per
il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

Con la sentenza impugnata la Corte d'Appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, ha dichiarato efficace nella Repubblica italiana la sentenza del Tribunale ecclesiastico regionale pugliese di Bari del 22/3/2010 con la quale è stata dichiarata la nullità del matrimonio concordatario contratto da _____ e _____ per grave difetto di discrezione di giudizio, circa i diritti e doveri matrimoniali essenziali, dovuto a cause di natura psichica in capo al _____

Al riconoscimento si era opposta la _____ deducendo di aver legittimamente confidato nella validità del matrimonio non essendo a conoscenza del deficit psichico grave dell'attore, ma soltanto di quello motorio.

A sostegno della decisione la Corte d'Appello ha rilevato che il vizio del consenso riscontrato non è incompatibile con l'ordine pubblico interno; che il giudice della deliberazione deve tenere conto della specificità dell'ordinamento canonico; che, in particolare, il dedotto vizio nella disciplina del codice civile non contempla come elemento essenziale la riconoscibilità; che non vi è un principio generale di ordine pubblico a tutela dell'affidamento, valendo il canone di buona fede solo per le apposizioni unilaterali di condizioni (riserve mentali) vizianti il consenso.

Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione
la affidato ad un unico motivo. Ha resistito con
controricorso il che ha anche depositato memoria.

Nel motivo di ricorso viene dedotta la violazione e falsa
applicazione dell'art. 8 l.n. 121 del 1985; art. 64 l. n.
218 del 1995; degli artt. 120 e 122 cod. civ. nonché
dell'art. 29 Cost. per avere la Corte territoriale escluso
il contrasto rispetto all'ordine pubblico nonostante la
mancata conoscenza del deficit psichico e l'intervenuta
convivenza coniugale per oltre un anno. In particolare la
Corte non ha applicato il principio di salvaguardia della
validità del vincolo coniugale fatto proprio dalla
giurisprudenza di legittimità, e non ha tenuto in alcun
conto l'affidamento incolpevole della ricorrente, a
conoscenza esclusivamente dell'handicap motorio.

Il motivo prospettato è infondato. In primo luogo deve
rilevarsi che non trovano applicazione nella specie i
principi elaborati nella recente pronuncia delle S.U. 16379
del 2014 dal momento che non risulta eccepita
tempestivamente la convivenza coniugale come causa ostativa
al riconoscimento della sentenza canonica. Peraltro la
durata indicata dalla medesima parte ricorrente è inferiore
a quella minima, indicata in tre anni, nella sentenza sopra
~~richiesta~~ ^{richiesta}ata.

La causa di nullità matrimoniale accertata in sede canonica è costituita dall'incapacità psichica di fornire un consenso effettivo al matrimonio, non essendo risultato in grado il resistente di comprenderne ab origine il complesso di diritti e doveri. Non trova, nella specie, di conseguenza, applicazione il limite di ordine pubblico relativo all'affidamento incolpevole dell'altro coniuge. Al riguardo la Corte di cassazione ha ribadito anche di recente che : *

* In tema di delibazione della sentenza ecclesiastica dichiarativa della nullità di un matrimonio concordatario per difetto di consenso, le situazioni di vizio psichico assunte dal giudice ecclesiastico come comportanti inettitudine del soggetto, al momento della manifestazione del consenso, a contrarre il matrimonio non si discostano sostanzialmente dall'ipotesi d'invalidità contemplata dall'art. 120 cod. civ., cosicché è da escludere che il riconoscimento dell'efficacia di una tale sentenza trovi ostacolo in principi fondamentali dell'ordinamento italiano. In particolare, tale contrasto non è ravvisabile sotto il profilo del difetto di tutela dell'affidamento della controparte, poiché, mentre in tema di contratti la disciplina generale dell'incapacità naturale dà rilievo alla buona o malafede dell'altra parte, tale aspetto è ignorato nella disciplina dell'incapacità naturale, quale



causa d'invalidità del matrimonio, essendo in tal caso preminente l'esigenza di rimuovere il vincolo coniugale inficiato da vizio psichico" (Cass. 6611 del 2015; cfr. anche 19691 del 2014; 1262 del 2011).

In conclusione il ricorso deve essere respinto, con applicazione del principio della soccombenza in ordine alle spese di lite del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte,

rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente procedimento da liquidarsi in E 3000 per compensi, E 200 per esborsi, oltre accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.

In caso di diffusione omettere le generalità.

Così deciso nella camera di consiglio del 13 aprile 2015

Il presidente

(Dr.ssa Maria Gabriella Luccioli)

Il giudice est.

(Dr.ssa Maria Acierno)



gabriella luccioli

ma

Depositato in Cancelleria

-6 LUG 2015

Il Funzionario Giudiziario
Amaldo CASANO

Amaldo Casano